

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1254 DEL 06 AGO 2015

Oggetto: Atto di indirizzo del 7 aprile 2015. Riconoscimento nuovo status economico al dipendente Ing. Domenico Cavalli. Autorizzazione a transigere avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ragusa.

L'anno duemilaquindici, il giorno *12* del mese di *AGOSTO* in Palermo, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Calogero Paolo Mascellino, nominato con Decreto Assessoriale n.10 del 16 Febbraio 2015 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giovanni Cosentini nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dott. Giovanni Gurrieri con funzioni di Segretario verbalizzante ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. P. R. S. dell'8.2.1996 n.33, pubblicato nella G. U. R. S. n. 19 del 20 aprile 1996, relative alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D. P. R. S. del 23.5.1997 n.150, pubblicato nella G. U. R. S. n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 118 del 30 aprile 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 434 del 13 novembre 1998 ;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69 del 26 settembre 2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n. 463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

PREMESSO che il dipendente Ing. Domenico Cavalli, con nota del 26 marzo 2015, acquisita al protocollo riservato consortile al numero 059 sotto la data del 27 marzo 2015, ha richiesto di essere inquadrato, giuridicamente ed economicamente, nella posizione di Dirigente di cui alla classificazione prevista dal CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica. Tale richiesta veniva fondata dal predetto dipendente sulle seguenti considerazioni e valutazioni:

- con delibera consortile 384/2000 si è proceduto all'avvio sperimentale della gestione dell'acquedotto rurale ad uso potabile della Diga S. Rosalia, giusto il Regolamento Provvisorio approvato con delibera 366/2000;
- la gestione dell'acquedotto, non rientrando fra le finalità e gli scopi istituzionali e statuari del Consorzio di Bonifica di Ragusa, afferisce ad una gestione separata con proprio bilancio e posizione IVA in quanto trattasi di un servizio a carattere commerciale di vendita dell'acqua nella logica pubblico privata dei Consorzi di bonifica;
- fin dalla istituzione del servizio e dalle prime fasi di gestione dell'impianto il dipendente ing. Cavalli, giusta la disposizione di servizio del 3 ottobre 2001, protocollo consortile n. 9454, oltre alle notevoli incombenze legate alla propria funzione di capo settore, è stato incaricato di coordinare tutte le fasi di gestione dell'impianto e tutto il personale ivi distaccato. Di fatto dichiara di avere svolto da sempre le funzioni di Dirigente in quanto agiva in diretta ed immediata collaborazione con l'Amministrazione e con il Direttore del Consorzio con il quale era in rapporto di subordinazione gerarchica ed al quale rispondeva dell'operato impartendo disposizioni come superiore gerarchico a tutto il personale sottoposto ed operante nell'impianto;
- che come risulta dalle delibere consortili 393/2006, 9/2008, 449/2012, 452/2012, 454/2012, 585/2012, 647/2013, il dipendente ing. Cavalli dichiara di avere da sempre elaborato, proposto e relazionato sui criteri dell'adeguamento del prezzo dell'acqua e sulla revisione del regolamento di gestione dell'acquedotto rurale, oltre ad avere rappresentato in riunioni tecniche di diverse istituzioni il Consorzio avanzando proposte e relazionando in ordine alle opportunità dell'impianto ed alle sue potenzialità;
- di avere curato anche la redazione di perizie e progetti di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di energie alternative afferenti l'acquedotto rurale in diretta ed immediata collaborazione con il Commissario Straordinario Unico dott. Giuseppe Dimino partecipando ad un più ampio e tecnicamente qualificante programma di attività coordinate e condivise con gli altri consorzi di bonifica della Sicilia;

VISTA la direttiva impartita in data 4 marzo 2015, protocollo n. 18878, congiuntamente dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale ai Direttori Generali in materia di progressione di qualifica del personale consortile;

VISTE le note del 13 marzo 2015, protocollo riservato n. 61, con le quale, in merito alla richiesta del dipendente Cavalli è stato richiesto apposito parere allo SNEBI, all'Avv. Rustico ed all'Avv. Zangara, legali di fiducia dell'Ente;

RITENUTO:

- che lo SNEBI, con nota riservata del 14 aprile 2015, ha rilasciato il richiesto parere;
- che gli Avv. Zangara e Rustico con nota del 22 aprile 2015 hanno rilasciato il richiesto parere;
- che in ogni caso occorre tenere presente che, ferme restando le mansioni già attribuite ed espletate, le funzioni aggiuntive delegate al dipendente hanno comportato per lo stesso un aggravio di competenze, impegno e responsabilità senza alcun riconoscimento di eventuale lavoro straordinario che ancorché effettuato non è stato ufficialmente rilevato.
- che la esigenza dell'Ente alle funzioni assegnate ancora permane;

VISTO l'atto di indirizzo protocollo n. 1457 del 7 aprile 2015 a mezzo del quale questo Commissario Straordinario in ordine alla problematica sollevata per i dipendenti La Terra e Diquattro, nell'invitare il Direttore Generale dell'Ente a predisporre atto deliberativo di riconoscimento nei confronti degli stessi del trattamento economico previsto per la VI^a classe di



[Handwritten signatures]

stipendio del vigente CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, previo atto di rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica pregressa ha, nel contempo, acclarato i seguenti principi di ordine generale che si ritiene, previa attenta valutazione, estensibili a casi simili e cioè :



- che una volta accertato che un dipendente svolge funzioni delegate superiori a quelle di inquadramento lo stesso ha certamente prodotto una notevole economia all'Ente e dei vantaggi di risultato;
- che una volta accertato che il predetto dipendente svolge con continuità l'esercizio della "delega della funzione" ciò, per consolidata giurisprudenza, determina la conseguenza che in capo allo stesso debbesi riconoscere il diritto alla maggiore retribuzione nonché ai diritti sanciti dal codice civile;
- che come principio di buona amministrazione è opportuno prevenire l'instaurarsi di un contenzioso al fine di avere riconosciuto uno status economico consolidato nel tempo;

VISTA la relazione che il Direttore Generale ha inoltrato a questo Commissario Straordinario in data 22 aprile 2015 con protocollo riservato n. 61 relativa alla richiesta del dipendente Cavalli. In detta relazione si fa presente che i pareri rilasciati dallo SNEBI e dagli avv.ti Rustico e Zangara, agli atti del consorzio, pur argomentando in maniera diversa, ritrovano un punto di confluenza sui seguenti concetti:

- Il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, con il relativo trattamento economico e normativo, nella categoria legale e nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte come previsto dall'art. 96, comma 1°, disposizioni di attuazione del codice civile;
- Ai fini dell'inquadramento contrattuale contano, pertanto, le mansioni effettivamente svolte cioè la qualifica intesa in senso **oggettivo**. Tale concetto è stato nel tempo condiviso dalla Corte di Cassazione alla stregua della quale il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato comporta l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (Sentenze Cassazione nn. 3069/2005, 17561/2004; 5942/2004);
- Le funzioni dirigenziali che danno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica del 29 marzo 2006 non possono essere riconosciute in mancanza delle funzioni di coordinamento di **almeno due** settori operativi autonomi, **ciascuno dei quali affidato ad un quadro** ed a ciascuno dei quali siano addetti altri dipendenti inquadrati nei profili professionali inferiori a quella del quadro;
- Nel caso di svolgimento di funzioni solo in parte superiori a quelle proprie dell'inquadramento assegnato vi è giurisprudenza consolidata che al fine di determinare il corretto inquadramento deve aversi riguardo **alle attività più rilevanti e qualificanti la mansione** (Sentenze Cassazione nn. : 7596/2003; 6752/1981; 305/1981; 240/1981);
- Valutata la fattispecie del dipendente Cavalli, al fine di evitare l'insorgere di un potenziale contenzioso, suggeriscono la definizione di una transazione con la quale, previa rinuncia del dipendente a qualsiasi rivendicazione economica pregressa per le funzioni espletate, si riconosce allo stesso il trattamento economico nella 6^a classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

TENUTO CONTO che la posizione del dipendente Ing. Cavalli, giusti i pareri espressi come sopra, è perfettamente riconducibile ai principi espressi da questo Commissario Straordinario nell'atto di indirizzo sopra citato del 7 aprile 2015 ed allo stesso va parimenti applicato al fine di potere avviare con detto dipendente un trattativa bonaria della questione;

VISTA la autorizzazione espressa in calce alla relazione del Direttore Generale sopra citata del 22 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario invita detto Direttore Generale, fatte salve le



rinunzie da parte del dipendente Cavalli ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica, a porre in essere l'atto deliberativo di riconoscimento del trattamento economico previsto dalla VI^a classe di stipendio del CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

RITENUTO opportuno deliberare in merito;

Ciò premesso, visto, ritenuto e considerato, in conformità alla parte motiva,

DELIBERA

Art.1) - di riconoscere al dipendente, Ing. Domenico Cavalli, fermo restando il suo attuale inquadramento giuridico (ex 7^a f. f. quadro) e le mansioni in atto svolte, il trattamento economico della VI^a classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

Art. 2) - di stabilire che il superiore riconoscimento esplicherà i suoi effetti solo dopo la stipula dell'atto di transazione avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Ragusa per la rinunzia da parte del predetto dipendente ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica di cui allo schema che alla presente si allega sub A) perché, previa la sua approvazione con la presente delibera, ne faccia parte integrante della stessa;

Art. 3) - di delegare alla firma del superiore atto di transazione il Direttore Generale dell'Ente, dott. Giovanni Cosentini;

Art. 4) - di autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a mettere in essere gli atti di gestione conseguenti al superiore deliberato;

Art. 5) - di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico ai pertinenti Capitoli del Bilancio consortile;

Art. 6) - di inoltrare la presente delibera al competente Dipartimento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

L.C. S.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Cosentini)

DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Giovanni GLIARRI)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Paolo Mascellino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 06/08/2015

Al 20/08/2015

Ragusa, li 11/08/2015

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

(Francesco CASSARA)



COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE

Processo Verbale di Conciliazione

L'anno duemilaquindici Il giorno _____ del mese di _____ presso la D. T. L. di Ragusa innanzi la Commissione Provinciale di Conciliazione sono presenti:

Per il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa (C.F. 92014990888), con sede in Ragusa alla via Della Costituzione s.n., il Direttore Generale, Dott. Giovanni Cosentini, quale parte datoriale al presente atto delegato dal sig. Commissario Straordinario dell'Ente, Paolo Calogero Mascellino giusto l'atto deliberativo n. _____ del _____;

ed il dipendente, Ing. Domenico Cavalli, nato e residente a
(C.F.)

PREMESSO

che il dipendente Ing. Domenico Cavalli, con nota del 26 marzo 2015, acquisita al protocollo riservato consortile al numero 059 sotto la data del 27 marzo 2015, ha richiesto di essere inquadrato, giuridicamente ed economicamente, nella posizione di Dirigente di cui alla classificazione prevista dal CCNL per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica. Tale richiesta veniva fondata dal predetto dipendente sulle seguenti considerazioni e valutazioni:

- con delibera consortile 384/2000 si è proceduto all'avvio sperimentale della gestione dell'acquedotto rurale ad uso potabile della Diga S. Rosalia, giusto il Regolamento Provvisorio approvato con delibera 366/2000;
- la gestione dell'acquedotto, non rientrando fra le finalità e gli scopi istituzionali e statutari del Consorzio di Bonifica di Ragusa, afferisce ad una gestione separata con proprio bilancio e posizione IVA in quanto trattasi di un servizio a carattere commerciale di vendita dell'acqua nella logica pubblico privata dei Consorzi di bonifica;
- fin dalla istituzione del servizio e dalle prime fasi di gestione dell'impianto il dipendente ing. Cavalli, giusta la disposizione di servizio del 3 ottobre 2001, protocollo consortile n. 9454, oltre alle notevoli incombenze legate alla propria funzione di capo settore, è stato incaricato di coordinare tutte le fasi di gestione dell'impianto e tutto il personale ivi distaccato. Di fatto dichiara di avere svolto da sempre le funzioni di Dirigente in quanto agiva in diretta ed immediata collaborazione con l'Amministrazione e con il Direttore del Consorzio con il quale era in rapporto di subordinazione gerarchica ed al quale rispondeva dell'operato impartendo disposizioni come superiore gerarchico a tutto il personale sottoposto ed operante nell'impianto;
- che come risulta dalle delibere consortili 393/2006, 9/2008, 449/2012, 452/2012, 454/2012, 585/2012, 647/2013, il dipendente ing. Cavalli dichiara di avere da sempre elaborato, proposto e relazionato sui criteri dell'adeguamento del prezzo dell'acqua e sulla revisione del regolamento di gestione dell'acquedotto rurale, oltre ad avere rappresentato in riunioni tecniche di diverse istituzioni il Consorzio avanzando proposte e relazionando in ordine alle opportunità dell'impianto ed alle sue potenzialità;
- di avere curato anche la redazione di perizie e progetti di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di energie alternative afferenti l'acquedotto rurale in diretta ed immediata collaborazione con il Commissario Straordinario Unico dott. Giuseppe Dimino partecipando ad un più ampio e tecnicamente qualificante programma di attività coordinate e condivise con gli altri consorzi di bonifica della sicilia;



VISTO

- 1) - la direttiva impartita in data 4 marzo 2015, protocollo n. 18878, congiuntamente dai Commissari Straordinari dei Consorzi di Bonifica della Sicilia Orientale ed Occidentale ai Direttori Generali in materia di progressione di qualifica del personale consortile;
- 2) - le note del 13 marzo 2015, protocollo riservato n. 61, con le quale, in merito alla richiesta del dipendente Cavalli è stato richiesto apposito parere allo SNEBI, all'Avv. Rustico ed all'Avv. Zangara, legali di fiducia dell'Ente;

RITENUTO

- 1) - che lo SNEBI, con nota riservata del 14 aprile 2015, ha rilasciato il richiesto parere;
- 2) - che gli Avv. Zangara e Rustico con nota del 22 aprile 2015 hanno rilasciato il richiesto parere;
- 3) - che in ogni caso occorre tenere presente che, ferme restando le mansioni già attribuite ed espletate, le funzioni aggiuntive delegate al dipendente hanno comportato per lo stesso un aggravio di competenze, impegno e responsabilità senza alcun riconoscimento di eventuale lavoro straordinario che ancorché effettuato non è stato ufficialmente rilevato.
- 4) - che la esigenza dell'Ente alle funzioni assegnate ancora permane;

VISTO

1) - l'atto di indirizzo protocollo n. 1457 del 7 aprile 2015 a mezzo del quale questo Commissario Straordinario in ordine alla problematica sollevata per i dipendenti La Terra e Diquattro, nell'invitare il Direttore Generale dell'Ente a predisporre atto deliberativo di riconoscimento nei confronti degli stessi del trattamento economico previsto per la VI^a classe di stipendio del vigente CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica, previo atto di rinuncia a qualsiasi rivendicazione economica pregressa ha, nel contempo, acclarato i seguenti principi di ordine generale che si ritiene, previa attenta valutazione, estensibili a casi simili e cioè :

- che una volta accertato che un dipendente svolge funzioni delegate superiori a quelle di inquadramento lo stesso ha certamente prodotto una notevole economia all'Ente e dei vantaggi di risultato;
- che una volta accertato che il predetto dipendente svolge con continuità l'esercizio della "delega della funzione" ciò, per consolidata giurisprudenza, determina la conseguenza che in capo allo stesso deve essere riconosciuto il diritto alla maggiore retribuzione nonché ai diritti sanciti dal codice civile;
- che come principio di buona amministrazione è opportuno prevenire l'instaurarsi di un contenzioso al fine di avere riconosciuto uno status economico consolidato nel tempo;

2) - la relazione che il Direttore Generale ha inoltrato a questo Commissario Straordinario in data 22 aprile 2015 con protocollo riservato n. 61 relativa alla richiesta del dipendente Cavalli. In detta relazione si fa presente che i pareri rilasciati dallo SNEBI e dagli avv. Rustico e Zangara, agli atti del consorzio, pur argomentando in maniera diversa, ritrovano un punto di confluenza sui seguenti concetti:

- Il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, con il relativo trattamento economico e normativo, nella categoria legale e nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte come previsto dall'art. 96, comma 1°, disposizioni di attuazione del codice civile;
- Ai fini dell'inquadramento contrattuale contano, pertanto, le mansioni effettivamente svolte cioè la qualifica intesa in senso **oggettivo**. Tale concetto è stato nel tempo condiviso dalla Corte di Cassazione alla stregua della quale il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato comporta l'accertamento in fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di



categoria ed il raffronto dei risultati di tali due indagini (Sentenze Cassazione nn. 3069/2005, 17561/2004; 5942/2004);

- Le funzioni dirigenziali che danno diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica del 29 marzo 2006 non possono essere riconosciute in mancanza delle funzioni di coordinamento di *almeno due* settori operativi autonomi, *ciascuno dei quali affidato ad un quadro* ed a ciascuno dei quali siano addetti altri dipendenti inquadrati nei profili professionali inferiori a quella del quadro;
- Nel caso di svolgimento di funzioni solo in parte superiori a quelle proprie dell'inquadramento assegnato vi è giurisprudenza consolidata che al fine di determinare il corretto inquadramento deve aversi riguardo *alle attività più rilevanti e qualificanti la mansione* (Sentenze Cassazione nn. : 7596/2003; 6752/1981; 305/1981; 240/1981);
- Valutata la fattispecie del dipendente Cavalli, al fine di evitare l'insorgere di un potenziale contenzioso, suggeriscono la definizione di una transazione con la quale, previa rinuncia del dipendente a qualsiasi rivendicazione economica pregressa per le funzioni espletate, si riconosce allo stesso il trattamento economico nella 6^a classe di stipendio previsto dal CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

TENUTO CONTO

- che la posizione del dipendente Ing. Cavalli, giusti i pareri espressi come sopra, è perfettamente riconducibile ai principi espressi da questo Commissario Straordinario nell'atto di indirizzo sopra citato del 7 aprile 2015 ed allo stesso va parimenti applicato al fine di potere avviare con detto dipendente un trattativa bonaria della questione;

VISTO

la autorizzazione espressa in calce alla relazione del Direttore Generale sopra citata del 22 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario invita detto Direttore Generale, fatte salve le rinunzie da parte del dipendente Cavalli ad ogni contenzioso che si possa porre in essere per il riconoscimento di diritti legati ad arretrati di natura economica e giuridica, a porre in essere l'atto deliberativo di riconoscimento del trattamento economico previsto dalla VI^a classe di stipendio del CCNL dei Dirigenti della Bonifica;

RITENUTO

- che alla data odierna, l'Ing. Domenico Cavalli, non ha intrapreso, nei confronti del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, alcuna azione giudiziaria per il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte, nonché per la tutela delle proprie spettanze retributive;
- che le funzioni svolte dall'Ing. Domenico Cavalli non sono riconducibili alle mansioni ed alle funzioni di cui alla declaratoria del CCNL di categoria;
- che il dipendente ha diritto di essere inquadrato nel livello retributivo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, per cui la continuità dell'esercizio di funzioni differenti rispetto a quelle di cui all'inquadramento contrattuale costituisce il fondamento di un diritto in capo al funzionario di percepire una retribuzione adeguata all'effettiva mansione e funzione svolta.
- che quanto esposto e documentato dal dipendente Ing. Cavalli ha trovato ulteriore riscontro nella nota protocollo n.1457/2015 in premessa specificata con la quale è stata valutata positivamente la soluzione transattiva della vicenda oggetto della presente conciliazione;
- che le parti manifestano la volontà di addivenire ad una amichevole composizione dell'insorgenza lite;



Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e considerato, tenuto conto che l'inquadramento economico inadeguato del dipendente può comportare possibili turbative degli equilibri interni all'Ente, che ritiene, di converso, di continuare a giovare della professionalità e dell'esperienza acquisite dall'Ing. Domenico Cavalli nel corso degli anni, nonché al fine di evitare aggravii di spese derivanti da un contenzioso giudiziario che, alla luce delle superiori considerazioni, rischierebbe di vederlo soccombente, con conseguente obbligo di pagamento di tutti gli arretrati ad oggi non percepiti dal dipendente, il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa è addivenuto alla determinazione di

conciliare e transigere l'incipiendā controversia stabilendo i seguenti patti e condizioni:

Art. 1) - le superiori premesse e considerazioni svolgono parte integrante della presente conciliazione stragiudiziale;

Art. 2) - l'Ing. Domenico Cavalli dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad intraprendere qualsiasi azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto in relazione alle mansioni e le funzioni svolte;

Art. 3) - il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa, come rappresentato, accetta la rinuncia innanzi formulata e fermo restando l'attuale inquadramento giuridico del dipendente (ex 7[^] f. f. quadro) offre all'ing. Domenico Cavalli, a fronte delle rivendicazioni avanzate, a far data dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, il trattamento economico pari alla VI classe di stipendio prevista dal Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti della Bonifica;

Art. 4) - Il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa conferma, in uno alle altre mansioni in atto espletate, la delega della funzione relativa alle mansioni aggiuntive espletate;

Art. 5) - l'Ing. Domenico Cavalli, nell'accettare il riconoscimento economico come innanzi formulato, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i diritti, di natura retributiva, indennitaria e/o risarcitoria, riguardanti le mansioni aggiuntive di cui alla sopracitata nota n.11412/2011 riportata in premessa ed in tal senso dichiara inoltre di non aver null'altro a pretendere.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Cosentini

Il Dipendente

Ing. Domenico Cavalli

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a long, flowing cursive signature, likely belonging to the Director General. The second signature in the middle is a shorter, more compact cursive signature, likely belonging to the employee. The third signature on the right is a very stylized, circular cursive signature.